

Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

**Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q) e r), comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soppressione trasferimenti erariali

1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;

b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;

c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.

2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle previste dalle seguenti norme:

legge 5 giugno 1990, n. 135;

legge 6 marzo 1998, n. 40;

legge 27 ottobre 1993, n. 433;

legge 23 dicembre 1993, n. 548;

legge 2 giugno 1988, n. 218;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attivita' di ricerca e attivita' assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attivita' assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con l'attivita' di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' le modalita' per il loro finanziamento.

4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sui valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma dell'articolo 5.